

CONTABILITÀ E FISCO: LE NOVITÀ

NUMERO 5 DEL 8 FEBBRAIO 2019

LA SETTIMANA IN BREVE

■ **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

LA SCHEDA INFORMATIVA

■ **NUOVO REGIME FORFETTARIO 2019: TUTTI I CHIARIMENTI**

La Legge di Bilancio 2019 è intervenuta sulla disciplina del regime forfettario, ampliandone il raggio di applicazione. Analisi dei requisiti di accesso e di esclusione del nuovo regime e focus sugli ultimi chiarimenti.

Pagina 5

■ **STAMPATI FISCALI: COMUNICAZIONE ENTRO IL 28.2.2019**

I soggetti autorizzati alla diffusione degli stampati fiscali (rivenditori e tipografie autorizzate) devono comunicare all'Agenzia delle Entrate, entro il mese di febbraio, i dati riguardanti le riforniture degli stampati fiscali effettuate nell'anno precedente.

Pagina 9

■ **QUOTA 100 E ALTRE NOVITÀ PREVIDENZIALI DECRETO LEGGE 4-2019**

Analisi del meccanismo "Quota 100" per l'accesso anticipato alla pensione e delle altre novità introdotte dal DL 4/2019 contenente la riforma pensionistica.

Pagina 11

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

- **BONUS RICERCA & SVILUPPO: STRETTA AL CREDITO DAL PERIODO D'IMPOSTA 2019**

Il tax credit R&S è l'agevolazione che premia le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo. Con la Legge di bilancio 2019 **il beneficio fiscale è stato ridotto dal 50% al 25%**, salvo alcune specifiche voci di spesa che restano al 50%. Di seguito un riepilogo della disciplina e l'analisi di un caso risolto.

Pagina 16

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 26

- **LE RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 26

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 11.02.2019 AL 22.02.2019**

Pagina 28

Gentili Clienti,

Ben ritrovati! Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Decreto semplificazioni 2019: è legge. Ecco cosa cambia a livello fiscale

Approvata la conversione in legge, con modificazioni, del DL 135/2018 14 recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. Di seguito le principali novità:

- ◆ rottamazione-ter: riammissione anche per coloro che non avevano versato le rate scadute entro il 7 dicembre 2018 (termine previsto dal collegato fiscale alla Legge di bilancio 2019). Sarà sufficiente presentare il modello di adesione entro il 30 aprile. In questo caso saranno meno gli anni a disposizione dei contribuenti per la rateizzazione in quanto il termine è il 2021 (3 anni) al posto del 2023 (5 anni);
- ◆ previste 18 rate anche per la definizione agevolata risorse europee;
- ◆ ripristino dell'aliquota IRES agevolata per gli enti del terzo settore che operano in settori di rilevanza sociale come beneficenza, assistenza socio-sanitaria, educazione ed istruzione;
- ◆ introdotto il divieto per gli enti del terzo settore con IRES agevolata di cumulo del beneficio con quelli derivanti dalla tassazione agevolata degli utili reinvestiti e di quelli impiegati per l'assunzione di personale;
- ◆ esonero dalla fattura elettronica per gli operatori sanitari anche per quanto riguarda le fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche anche ai soggetti non tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria per la precompilata;
- ◆ previsto un nuovo sistema in merito alla tracciabilità dei dati ambientali per quanto riguarda i rifiuti e gestito dal Ministero dell'ambiente.

Trattamento fiscale dei rimborsi spese di parcheggio sostenute dai dipendenti

L'Agenzia delle Entrate con la consulenza giuridica 5/2019 ha chiarito che il rimborso al dipendente delle spese di parcheggio configurandosi quale rimborso di spese diverse da quelle di viaggio, trasporto, vitto ed alloggio: è assoggettabile interamente a tassazione laddove il datore di lavoro abbia adottato i sistemi del rimborso forfettario e misto; rientra tra le "altre spese" (ulteriori rispetto a quelle di viaggio, trasporto, vitto e alloggio) escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente fino all'importo massimo di euro 15,49 giornalieri (25,82 per le trasferte all'estero) nei casi di rimborso analitico.

Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio

Capitale sociale € 20.000,00 i.v. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005

Tel 06-56559912 · www.revisionepmi.it · E-mail: info@revisionepmi.it · P.E.C. revisionepmisrl@legalmail.it

Canone abbonamento speciale RAI 2019: confermati gli importi

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29 del 4 febbraio 2019 il decreto MISE del 28 dicembre 2018 sui canoni di abbonamento speciale alla radiodiffusione per l'anno 2019. In generale, il decreto ha confermato anche per il 2019 gli importi dei canoni di abbonamento speciale per la detenzione di uno o più apparecchi adatti alla ricezione delle trasmissioni radio televisive

- ◆ in esercizi pubblici
- ◆ in locali aperti al pubblico
- ◆ o comunque fuori dall'ambito familiare o che li impiegano allo scopo di lucro diretto o indiretto.

Borse Erasmus +: chiarito il trattamento fiscale

Nella consulenza giuridica 6 del 31 gennaio 2019 è stato chiesto all'Agenzia delle Entrate se il regime agevolativo riconosciuto, ai fini IRPEF, agli studenti nel caso di Borsa Erasmus + possa essere esteso anche al personale docente e amministrativo e, conseguentemente, applicare l'esenzione, ai fini IRAP, alle istituzioni di istruzione superiore che erogano il sostegno finanziario ma la risposta è stata negativa.

Concludiamo informando che come annunciato in un comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate, dal 1° febbraio sono disponibili nuove modalità di pagamento allo sportello per i servizi catastali ed ipotecari.

Un augurio di buon lavoro dalla Redazione

Nuovo regime forfettario 2019: tutti i chiarimenti

La Legge di Bilancio 2019 è intervenuta sulla disciplina del regime forfettario, ampliandone il raggio di applicazione, ora rivolto ad un numero più elevato di fruitori. L'intervento normativo ha comportato non pochi dubbi interpretativi che hanno iniziato a trovare soluzione nei vari incontri che l'Agenzia dell'Entrate ha organizzato. Con la seguente scheda si analizzeranno brevemente i requisiti di accesso e di esclusione del nuovo regime forfettario e ci si focalizzerà sugli ultimi chiarimenti appresi, nonostante siano ancora molte le questioni in attesa di risposta.

NUOVO REGIME FORFETTARIO 2019: TUTTI I CHIARIMENTI	
INTRODUZIONE	<p>Modificato dai commi 9-11 della Legge di Bilancio 2019¹, il regime forfettario ha conservato il suo tipico meccanismo di funzionamento ma è stato indirizzato ad una platea più ampia di contribuenti in quanto il limite di compensi/ricavi per poter accedere è stato innalzato a 65.000 euro. Sono rimasti invariati i coefficienti di forfettizzazione del reddito e l'aliquota applicabile in caso di start up o in caso di contribuente la cui attività sia avviata da più di 5 anni.</p> <p>A puro titolo riassuntivo, si ricorda che l'adesione al regime forfettario comporta una serie di semplificazioni tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ non addebito dell'Iva e indetraibilità della stessa, ◆ nessun obbligo di operare ritenute alla fonte, in quanto non sostituito d'imposta, e compensi non sono soggetti a ritenuta ◆ esonero dall'obbligo di emissione della fattura elettronica e possibilità per le fatture d'acquisto di richiedere una copia cartacea al pari dei contribuenti privati ◆ esonero dall'obbligo di registrazione e tenuta delle scritture contabili
I REQUISITI DI ACCESSO	<p>Tra le principali novità bisogna sicuramente considerare il fatto che sono stati eliminati due dei precedenti requisiti di accesso e quindi allo stato attuale l'unico requisito è dato dal fatto che nell'anno precedente non bisogna aver percepito ricavi/compensi superiori a 65.000 euro.</p> <p>Nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate</p>

¹ L.145/2018 – gazzetta ufficiale 302 del 31/12/2018, supplemento ordinario 62
 Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio
 Capitale sociale € 20.000,00 i.v. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005
 Tel 06-56559912 · www.revisonepmi.it · E-mail: info@revisonepmi.it · P.E.C. revisonepmisrl@legalmail.it

CAUSE DI ESCLUSIONE

Non possano avvalersi del regime forfettario:

- ◆ **le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali** ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfettari di determinazione del reddito dei quali si fornisce un elenco:

Agricoltura e attività connesse e pesca
Vendita sali e tabacchi
Commercio dei fiammiferi
Editoria
Gestione di servizi di telefonia pubblica
Rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta
Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640/72
Agenzie di viaggi e turismo
Agriturismo
Vendite a domicilio
Rivendita di beni usati, di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione
Agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione

- ◆ **i soggetti non residenti**, ad eccezione di quelli che:
 - ✓ sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e
 - ✓ **che producono nel territorio dello Stato italiano redditi** che costituiscono **almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;**
- ◆ **i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano:**
 - ✓ **cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili** di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
 - ✓ **cessioni di mezzi di trasporto nuovi** di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
- ◆ **i soggetti che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a:**
 - ✓ società di persone,
 - ✓ ad associazioni o
 - ✓ a imprese familiari

Non possono inoltre avvalersi del regime forfettario nel 2019 quei contribuenti che possiedono, al 1° gennaio 2019, il **controllo diretto o indiretto in SRL che svolgano attività direttamente o indirettamente**

riconducibile a quella del contribuente. In altre parole, **non può usufruire del regime forfettario** il contribuente che:

- ◆ sia in possesso di una partecipazione di controllo diretto o indiretto al 1° gennaio 2019 **e**
- ◆ qualora l'attività esercitata dalla Srl sia riconducibile a quella che intende svolgere con il regime forfettario.

Cerchiamo di semplificare il concetto attraverso l'utilizzo di una tabella che analizzi le possibili situazioni.

PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO	DISMISSIONE DELLA PARTECIPAZIONE PRIMA DEL 1/1/2019	ATTIVITÀ RICONDUCIBILE	È POSSIBILE APPLICARE IL REGIME FORFETTARIO NEL 2019?
NO	NO	SI	SI
SI	NO	SI	NO
SI	NO	NO	SI
SI	SI	SI	SI

Altra causa ostativa di nuova introduzione intende evitare l'apertura di nuove partite iva al solo fine di far spostare il reddito, dalla tassazione ordinaria a cui è sottoposto il reddito da lavoro dipendente, alla tassazione forfettaria più conveniente che avrebbe in questo caso il lavoro autonomo. Nel dettaglio, è fatto divieto di usufruire del regime forfettario a quei soggetti la cui attività sia esercitata **prevalentemente nei confronti di datori di lavoro** con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi **rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta**, oppure nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro. Il criterio della prevalenza ha natura completamente numerica ma cerchiamo di chiarirlo con un esempio.

L'ing. Mario Rossi decide di licenziarsi dall'azienda per la quale lavorava nel 2018, aprire una partita iva ed iniziare a lavorare in proprio.
 Ammettiamo che a fine 2019 riesca ad incassare compensi per € 60.000
 Se i compensi riscossi dal suo ex datore di lavoro sono inferiori a 30.000 euro (50% di 60.000), l'ing. Mario Rossi rientra nel regime forfettario;
 se invece i compensi riscossi dal suo ex datore di lavoro fossero pari a 35.000 euro, (superiori al 50% di 60.000) non potrebbe usufruire della tassazione agevolata al 15% del regime forfettario.

Uscita e rientro nel regime per le start-up

La disciplina sul regime forfettario prevede che possa essere applicata **un'aliquota agevolata del 5% sui ricavi e compensi prodotti nei primi 5 anni di attività**. Per poter essere considerati start-up ed usufruire di questa ulteriore agevolazione è necessario che:

- ◆ il contribuente non abbia esercitato, **nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività**, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- ◆ **l'attività' da esercitare non sia mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente** o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- ◆ **qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto**, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di cui 65.000 euro

In più occasioni l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'uscita ed il rientro dal regime forfettario, **nei primi 5 anni di attività**, non comporta la perdita dello status di Start-up quindi all'interno di questo range temporale, purché si sia contemporaneamente contribuenti forfettari, è sempre possibile usufruire dell'aliquota al 5%.

Pensiamo ad esempio ad un professionista che abbia aperto la partita iva nel 2016 e che nel 2017 abbia superato il vecchio limite previsto per i forfettari di 30.000 euro; Nel 2018 il professionista non poteva più essere un contribuente forfettario e sarà assoggettato all'ordinaria tassazione progressiva a scaglioni. Qualora però nel 2018 abbia percepito compensi inferiori alla nuova soglia (65.000) nel 2019 potrà ritornare nel regime forfettario e usufruire dell'aliquota al 5% per l'anno in corso e per il successivo qualora non esca nuovamente dal regime.

ENTRO IL 28.02 L'INVIO DEI DATI DELLE FORNITURE DEGLI STAMPATI FISCALI EFFETTUATE NEL 2018

Come ogni anno i **sogetti autorizzati alla diffusione degli stampati fiscali** (rivenditori e tipografie autorizzate) **devono comunicare** all'Agenzia delle Entrate, entro il mese di febbraio, **i dati riguardanti le riforniture degli stampati fiscali effettuate nell'anno precedente.**

La trasmissione dei dati relativi al 2018 deve essere effettuata entro il **28 febbraio 2019.**

INVIO DEI DATI DELLE FORNITURE DEGLI STAMPATI FISCALI EFFETTUATE NEL 2018				
ENTRO IL 28.02.2019 L'INVIO DEI DATI DELLE FORNITURE DI STAMPATI FISCALI	<p>L'art. 3, comma 1 del DPR n. 404/2001² prevede l'obbligo per le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali e per i sogetti autorizzati alla relativa rivendita, di inviare all'Agenzia delle Entrate, entro il mese di febbraio di ciascun anno, i dati relativi alle forniture effettuate nell'anno precedente nei confronti di rivenditori o di soggetti utilizzatori degli stampati.</p> <p>Con riferimento ai dati delle forniture effettuate nel 2018, il termine per la trasmissione telematica è fissato al 28.02.2019.</p>			
OBBLIGHI DI ANNOTAZIONE E TRASMISSIONE	<p>Le tipografie autorizzate alla stampa ed i soggetti autorizzati alla rivendita degli stampati fiscali sono tenuti a:</p>			
	<table border="1"> <tr> <td>ANNOTARE</td> <td>prima della consegna degli stampati, i dati di ciascuna fornitura in un apposito registro delle forniture tenuto anche con sistemi informatici. I dati stessi devono essere resi disponibili all'Agenzia delle entrate e stampati ad ogni richiesta avanzata dagli organi di controllo</td> </tr> <tr> <td>TRASMETTERE</td> <td>telematicamente all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, i dati relativi alle forniture effettuate.</td> </tr> </table>	ANNOTARE	prima della consegna degli stampati, i dati di ciascuna fornitura in un apposito registro delle forniture tenuto anche con sistemi informatici. I dati stessi devono essere resi disponibili all'Agenzia delle entrate e stampati ad ogni richiesta avanzata dagli organi di controllo	TRASMETTERE
ANNOTARE	prima della consegna degli stampati, i dati di ciascuna fornitura in un apposito registro delle forniture tenuto anche con sistemi informatici. I dati stessi devono essere resi disponibili all'Agenzia delle entrate e stampati ad ogni richiesta avanzata dagli organi di controllo			
TRASMETTERE	telematicamente all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, i dati relativi alle forniture effettuate.			

² Modificato dall'art. 4, DPR n. 126/2003: "Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali ed i soggetti autorizzati ad effettuarne la rivendita trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il mese di febbraio di ciascun anno, direttamente o tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, i dati relativi alle forniture effettuate nell'anno solare precedente nei confronti dei rivenditori o dei soggetti utilizzatori degli stampati".

	<p>Gli acquirenti degli stampati fiscali, ossia i rivenditori (relativamente agli acquisti effettuati presso le tipografie) e gli utilizzatori finali (relativamente agli acquisti effettuati presso i rivenditori), non sono più obbligati alla presa in carico degli stampati.</p>
<p>MODALITÀ DI TRASMISSIONE</p>	<p>Il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 30.5.2002 si occupa di definire le modalità dell'invio telematico dei dati relativi alle forniture in esame. In particolare, per ciascuna fornitura devono essere indicati, in maniera completa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i dati identificativi della tipografia o del rivenditore (codice fiscale, partita IVA, denominazione, o in caso di impresa individuale, cognome, nome e ditta); ◆ i dati identificativi del rivenditore o dell'acquirente utilizzatore (codice fiscale, partita IVA, denominazione, o in caso di impresa individuale, cognome, nome e ditta); ◆ gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione finanziaria; ◆ il numero di stampati forniti, con l'indicazione della serie e dei relativi numeri iniziale e finale; ◆ il codice identificativo delle diverse tipologie di stampati oggetto della fornitura; ◆ la data della fornitura. <p>La trasmissione dei dati deve essere effettuata telematicamente, secondo due alternative modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ direttamente tramite il servizio Entratel o il servizio Internet in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni. In tal caso occorre richiedere l'abilitazione all'accesso al servizio telematico Entratel o Internet, secondo le modalità descritte dal decreto 31/7/98. Tali soggetti utilizzano il software di controllo distribuito gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate; ◆ tramite gli intermediari di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, DPR 322/98 (che utilizzano il servizio telematico Entratel) i quali dovranno rilasciare copia della ricevuta al soggetto obbligato per conto del quale hanno curato la trasmissione telematica. <p>La trasmissione telematica si considera effettuata nel momento in cui è completa la ricezione del file contenente le comunicazioni.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate attesta la ricezione delle comunicazioni mediante una ricevuta, contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Internet. Le ricevute sono rese disponibili per via telematica entro 5 giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all'Agenzia (per gli utenti del servizio Entratel) ed entro il giorno lavorativo successivo (per il servizio Internet).</p>

Quota 100 e altre novità previdenziali decreto legge 4-2019

La Legge di bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145) all'art. 1, comma 256, ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per la revisione del sistema pensionistico, finalizzato ad introdurre ulteriori modalità di pensionamento anticipato e incentivare l'assunzione di lavoratori giovani.

Il **D.L. 28 gennaio 2019, n. 4** rubricato "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni", disciplina, di conseguenza, una **riforma pensionistica**, che nello specifico, prevede:

- a) l'introduzione del diritto alla pensione anticipata con Quota 100,
- b) l'estensione dell'anticipo "Opzione donna" per il 2019,
- c) la proroga dell'Ape sociale per il 2019,
- d) il blocco dell'adeguamento dei requisiti anagrafici alla speranza di vita per l'anticipo pensionistico ordinario e quello riservato ai lavoratori precoci.

Quota 100 è la novità di maggiore impatto e viene introdotta, in via sperimentale, **per il triennio 2019-2021**, assicurando ai **lavoratori pubblici e privati iscritti alle gestioni previdenziali INPS** la possibilità di andare in pensione in presenza di **un requisito anagrafico pari a 62 anni** e di **un'anzianità contributiva minima di 38 anni**.

Di seguito vediamo in forma schematica le nuove disposizioni normative, entrate **in vigore il 29 gennaio 2019**. I primi chiarimenti e istruzioni applicative sono state fornite dall'INPS nei messaggi n. 395, n. 402 e circolare n. 11 del 29 gennaio 2019.

QUOTA 100	
CHI HA DIRITTO	<p>La norma assicura l'accesso alla pensione anticipata ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati iscritti alle gestioni FPLD, forme sostitutive ed esclusive dell'AGO e Gestione separata INPS, con i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ ANNI 62: compimento dell'età entro il 31 dicembre 2021, Il requisito non sarà soggetto ad adeguamento alla speranza di vita; ◆ ANZIANITA' CONTRIBUTIVA MINIMA 38 ANNI entro il 31 dicembre 2019 raggiungibile anche con cumulo (gratuito) dei periodi assicurativi non coincidenti, ma solo in Gestioni INPS;
SOGGETTI ESCLUSI	<p>Non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ ai lavoratori autonomi iscritti a enti previdenziali privati (professionisti); ◆ al clero secolare ed ai ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica; ◆ al personale militare delle Forze armate; ◆ al personale delle Forze di polizia; ◆ al personale di polizia penitenziaria; ◆ al personale della Guardia di finanza; ◆ al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. ◆ ai lavoratori già titolari di pensione ◆ ai lavoratori titolari di accordi c.d. di isopensione, legge 28 giugno 2012, n. 92, ◆ ai lavoratori cui si applica l'istituto dell'assegno straordinario dei fondi di solidarietà bilaterali (d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148).
COME FUNZIONA	<p>Per il calcolo dell'assegno pensionistico non ci sono penalizzazioni, l'assegno sarà calcolato con il sistema ordinario della gestione in cui si richiede il pensionamento, comunque:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ per i periodi contributivi fino al 1995 incluso con metodo retributivo ◆ per i periodi contributivi dal 1996 con il metodo contributivo . <p>Inevitabilmente l'importo sarà inferiore a quello che si offerrebbe all'uscita a 67 anni di età (tra il 15 e il 35% in meno) a causa del mancato versamento degli ultimi 5 anni di contribuzione;</p>

	<p>E' previsto il divieto di cumulo di redditi da lavoro dipendente o autonomo, fatti salvi quelli da lavoro occasionale fino ad un massimo di 5mila euro annui, fino al conseguimento della pensione di vecchiaia;</p>										
<p>DECORRENZA DEL TRATTAMENTO</p>	<p>La decorrenza del pagamento della pensione è posticipata:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ per i lavoratori privati, quarto mese successivo a quello di maturazione dei requisiti; in ogni caso, non può essere anteriore al 1° aprile 2019; ◆ per i dipendenti pubblici, ad eccezione del personale del comparto scuola ed AFAM, settimo mese successivo a quello di maturazione dei requisiti. In sede di prima applicazione, con requisiti entro il 29 gennaio 2019, la decorrenza è posta al 1° agosto 2019 ◆ per i dipendenti pubblici della Scuola e "Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica" (AFAM), che maturino i requisiti entro il 31 dicembre, con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico o accademico dello stesso anno. in sede di prima applicazione, può essere presentata entro il 28 febbraio 2019 la domanda di cessazione dal servizio, con effetto dall'inizio del successivo anno scolastico o accademico 1° settembre o 1° novembre 2019. <p>Il diritto al pensionamento potrà essere esercitato anche successivamente alla finestra di decorrenza prevista.</p> <table border="1" data-bbox="507 1487 1315 2000"> <thead> <tr> <th style="background-color: #d9e1f2;">RAGGIUNGIMENTO REQUISITI</th> <th style="background-color: #d9e1f2;">DECORRENZA PENSIONE DIPENDENTI PRIVATI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>entro il 31 dicembre 2018</td> <td>1 aprile 2019</td> </tr> <tr> <td>dal 1 gennaio 2019</td> <td>dopo 6 mesi dal raggiungimento dei requisiti</td> </tr> <tr> <th style="background-color: #d9e1f2;">RAGGIUNGIMENTO REQUISITI</th> <th style="background-color: #d9e1f2;">DECORRENZA PENSIONE PUBBLICI DIPENDENTI</th> </tr> <tr> <td>entro il 29.1.2019</td> <td>dal 1 agosto 2019</td> </tr> </tbody> </table>	RAGGIUNGIMENTO REQUISITI	DECORRENZA PENSIONE DIPENDENTI PRIVATI	entro il 31 dicembre 2018	1 aprile 2019	dal 1 gennaio 2019	dopo 6 mesi dal raggiungimento dei requisiti	RAGGIUNGIMENTO REQUISITI	DECORRENZA PENSIONE PUBBLICI DIPENDENTI	entro il 29.1.2019	dal 1 agosto 2019
RAGGIUNGIMENTO REQUISITI	DECORRENZA PENSIONE DIPENDENTI PRIVATI										
entro il 31 dicembre 2018	1 aprile 2019										
dal 1 gennaio 2019	dopo 6 mesi dal raggiungimento dei requisiti										
RAGGIUNGIMENTO REQUISITI	DECORRENZA PENSIONE PUBBLICI DIPENDENTI										
entro il 29.1.2019	dal 1 agosto 2019										

	<p>dopo la data di entrata in vigore del decreto 29.1.2019</p> <p>dopo 6 mesi dal raggiungimento dei requisiti</p> <p>N.B. I lavoratori pubblici sono tenuti anche a presentare domanda di collocazione a riposo con preavviso minimo di 6 mesi.</p>
ALTRE NOVITA PENSIONI ANTICIPATE	
OPZIONE DONNA	<p>Il diritto al trattamento pensionistico c.d. opzione donna, con sistema di calcolo contributivo, è riconosciuto nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ◆ e un'età pari o superiore a: <ul style="list-style-type: none"> ✓ 58 anni per le lavoratrici dipendenti e ✓ 59 anni per le lavoratrici autonome. <p>Il predetto requisito di età anagrafica non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita.</p>
APE SOCIALE	<p>Proroga a tutto il 2019 della c.d. APE sociale, l'istituto sperimentale di Anticipo pensionistico, introdotto dalla L.232/2016, consistente in una indennità, fino al conseguimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia, a soggetti di età minima 63 anni che si trovino in particolari condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ stato di disoccupazione involontaria ed esaurimento NASPI da almeno 3 mesi ◆ assistenza a parenti di I o II grado convivente con handicap grave (anzianità contributiva di almeno 30 anni); ◆ riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%, (anzianità contributiva di almeno 30 anni); ◆ lavoratori dipendenti che hanno svolto mansioni usuranti o gravose, (anzianità contributiva di almeno 36 anni).
PENSIONE ANTICIPATA	<p>Per ottenere la pensione anticipata a qualsiasi età dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2026 sono necessari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini ◆ anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne. <p>Non si applicano dal 2019 al 2016 gli adeguamenti alla speranza di vita previsti dal DL 78 2010. Prevista una finestra di decorrenza del trattamento pensionistico di 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti.</p>

<p>PENSIONE ANTICIPATA PRECOCI</p>	<p>Dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026, per i c.d. lavoratori precoci, con i requisiti per l'APE sociale, gli adeguamenti alla speranza di vita per cui il requisito resta fissato a 41 anni:</p> <p>Dal 1° gennaio 2027 il requisito contributivo sarà nuovamente adeguato agli incrementi biennali della speranza di vita.</p> <p>Prevista una finestra di decorrenza del trattamento pensionistico di 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti.</p>
<p>MODALITA' PER LE DOMANDE</p>	<p>Le domande possono essere presentate a partire dal 29 gennaio 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ direttamente dal cittadino in possesso delle credenziali digitali INPS o SPID o Carta Servizi, tramite i servizi on line, sul sito www.inps.it, nella sezione "Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci". Devono essere selezionati, in tutti i casi: il Fondo e la Gestione di liquidazione. ◆ tramite dei Patronati e degli altri soggetti abilitati ◆ tramite Contact center telefonico INPS.

BONUS RICERCA & SVILUPPO: STRETTA AL CREDITO DAL PERIODO D'IMPOSTA 2019

INTRODUZIONE

Il tax credit R&S è l'agevolazione che premia le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino a quello in corso **al 31.12.2020**. Con la Legge di bilancio 2019 **il beneficio fiscale è stato ridotto dal 50% al 25%**, salvo alcune specifiche voci di spesa che restano al 50%; inoltre, l'importo massimo annualmente attribuito a ciascuna impresa passa da 20 a 10 milioni di euro. Di seguito un riepilogo della disciplina e l'analisi di un caso risolto.

INDICE DELLE DOMANDE

1. Come **funziona il credito d'imposta** per le attività di ricerca e sviluppo nel 2019?
2. A **chi è rivolto il credito** d'imposta per ricerca e sviluppo?
3. Quali **spese sono comprese nel credito** d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo?
4. Quali **attività sono escluse** dal credito d'imposta?
5. Quali sono **le spese ammissibili al credito d'imposta** ricerca e sviluppo nel 2019?
6. Quali sono gli **obblighi di certificazione**?
7. Quali sono **i controlli**?
8. Come funziona **l'utilizzo in compensazione del credito** di imposta per le attività di R&S?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1 COME FUNZIONA IL CREDITO D'IMPOSTA PER LE ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO NEL 2019?

R.1 Il credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo è rivolto a tutte le imprese, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 e **fino a quello in corso al 31.12.2020**.

L'agevolazione premia coloro che sostengono investimenti incrementali in attività di ricerca e sviluppo, con un credito di imposta attribuito nella misura tra il 25 e il 50% delle **spese sostenute in eccedenza rispetto alla media delle stesse spese realizzate nel triennio 2012, 2013 e 2014** (la percentuale spettante varia a seconda dell'anno di riferimento e della tipologia di spesa sostenuta).

Con la legge di bilancio 2019 (Legge 145/2018) **si evidenzia una stretta sull'agevolazione** in quanto:

- ◆ il credito d'imposta **passa dal 50% al 25%** (salvo per le spese del personale subordinato e la *ricerca extra-muros*)
- ◆ **la misura massima annuale** del credito spettante **scende da 20 a 10 milioni di euro**.

D.2 A CHI È RIVOLTO IL CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO?

R.2 Il credito di imposta è riservato alle imprese che indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico in cui operano, dal regime contabile adottato, nonché dalle dimensioni aziendali effettuano investimenti per attività di ricerca e sviluppo. Per espressa previsione normativa, sono ammesse all'agevolazione:

- ◆ le imprese residenti nel territorio dello Stato
- ◆ le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti.

D.3 QUALI SPESE SONO COMPRESSE NEL CREDITO D'IMPOSTA PER LE ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO?

R.3 In generale, rientrano tra le attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, le spese sostenute per:

- ◆ **la ricerca fondamentale**
- ◆ **la ricerca industriale**
- ◆ **lo sviluppo sperimentale**
- ◆ **la realizzazione di prototipi**

Tali attività di ricerca e sviluppo possono riguardare:

- ◆ **i lavori sperimentali o teorici svolti**, aventi come principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;
- ◆ **la ricerca pianificata o indagini critiche** miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi;
- ◆ **l'acquisizione, combinazione, strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale** allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, inclusi gli studi di fattibilità, purché non siano destinati a uso commerciale;
- ◆ **la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali**, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
- ◆ **la produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi**, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Sono agevolabili anche **le modifiche di processo o di prodotto che apportano cambiamenti o miglioramenti significativi** delle linee e/o delle tecniche di produzione o dei prodotti quali, ad esempio, la sperimentazione di una nuova

linea produttiva, la modifica delle caratteristiche tecniche e funzionali di un prodotto.

D.4 QUALI ATTIVITÀ SONO ESCLUSE DAL CREDITO D'IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO?

R.4 Non sono considerate attività di ricerca e sviluppo le **modifiche ordinarie o periodiche** apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Sono escluse dal perimetro dell'agevolazione anche le **modifiche non significative di prodotti e di processi** come, ad esempio, le modifiche stagionali, le modifiche di design di un prodotto, la mera sostituzione di un bene strumentale, i miglioramenti, qualitativi o quantitativi derivanti dall'utilizzo di sistemi di produzione che sono molto simili a quelli già usati.

D.5 QUALI SONO LE SPESE AMMISSIBILI AL CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO NEL 2019?

R.5 La tabella seguente riepiloga le spese ammissibili a decorrere dal periodo d'imposta 2019.

TIPOLOGIA DI SPESA	MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA
Personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato , direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo (<i>lett. a</i>) co. 6, modificata dalla Legge 145/2018)	50%
Personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo (<i>lett. a-bis</i>) co. 6, inserita dalla Legge 145/2018)	25%
Quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio , nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con DM 31 dicembre 1988, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'IVA (<i>lett. b</i>) co. 6, invariata)	25%

<p>Contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta; contratti stipulati con imprese residenti rientranti nella definizione di start-up innovative, e con imprese rientranti nella definizione di PMI innovative, per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, a condizione, in entrambi i casi, che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente. Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 c.c. compresi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Tuir (<i>lett. c</i>) co. 6, modificata dalla Legge 145/2018)</p>	<p>50%</p>
<p>Contratti stipulati con imprese diverse da quelle indicate nella lettera c) per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta a condizione che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente. Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile compresi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, Tuir (<i>lett. c-bis</i>), co. 6 inserita dalla Legge 145/2018)</p>	<p>25%</p>
<p>Competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne (<i>lett. d</i>), co. 6, invariata)</p>	<p>25%</p>
<p>Materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale di cui alle lettere b) e c) del comma 4. La presente lettera non si applica nel caso in cui l'inclusione del costo dei beni ivi previsti tra le spese ammissibili comporti una riduzione dell'eccedenza agevolabile (<i>lett. d-bis</i>), co. 6, inserita dalla Legge 145/2018)</p>	<p>25%</p>

D.6 QUALI SONO GLI OBBLIGHI DI CERTIFICAZIONE?

R.6 Il credito d'imposta in commento richiede **un'apposita documentazione contabile certificata** dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al D. Lgs. 27.01.2010, n. 39.

Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui all'art. 6 del citato D. Lgs. 39/2010, mentre le imprese con bilancio certificato sono esenti da questi obblighi.

Tale certificazione deve essere allegata al bilancio (conservata e non depositata).

La Legge di bilancio 2019 è intervenuta anche in merito all'obbligo di certificazione contabile, riscrivendo il comma 11 dell'art. 3 del DL 145/2013 e modificando il comma 8 del medesimo decreto.

*"Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da **apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti**. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, **iscritti nella sezione A** del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Per le **sole imprese non obbligate** per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per **un importo non superiore a 5.000 euro**, fermo restando, comunque, il limite massimo di 10 milioni di euro di cui al comma 3".*

Prima delle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2019, tale documentazione doveva essere certificata **entro la data di approvazione del bilancio** ovvero, per i soggetti che non sono tenuti all'approvazione del bilancio, **entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio** in cui sono stati effettuati gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo.

L'attuale formulazione del comma 8, art. 3 DL 145/2018, invece, dispone che il credito d'imposta sia utilizzabile in compensazione **solo subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione**; in altri termini, l'impresa dovrà **dotarsi della certificazione prima dell'utilizzo del**

Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio

Capitale sociale € 20.000,00 i.v.. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005

Tel 06-56559912 · www.revisionepmi.it · E-mail: info@revisionepmi.it · P.E.C. revisionepmisrl@legalmail.it

credito in compensazione.

“Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed **è utilizzabile esclusivamente in compensazione** ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi di cui al comma 6 del presente articolo, **subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione** previsti dal comma 11.”.

Comma 8, articolo 3, Decreto-legge del 23/12/2013 n. 145, modificato dall'art. 1, comma 70 Legge del 30 dicembre 2018, n. 145.

D.7 QUALI SONO I CONTROLLI?

R.7 Sul versante dei controlli la Legge di bilancio 2019 ha introdotto l'onere per le imprese beneficiarie di **redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo** svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione.

Tale relazione, nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate e svolte **internamente all'impresa**, deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale.

Nel caso in cui le attività di ricerca siano **commissionate a soggetti terzi**, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività di ricerca e sviluppo.



Per espressa previsione normativa (art. 1, comma 71, Legge 145/2018) **l'onere di certificazione ante utilizzo del credito e l'obbligo di redazione di una relazione tecnica** a carico dell'impresa beneficiaria **decorrono dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.**

D.8 COME FUNZIONA L'UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA?

R.8 Il credito d'imposta deve essere indicato nel **quadro RU della dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta nel corso del quale sono stati sostenuti i costi.

Il credito d'imposta può essere **utilizzato a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo** al periodo d'imposta di maturazione del credito, **esclusivamente in compensazione** mediante modello F24 con il **codice tributo 6857**, indicando l'anno di sostenimento della spesa.

Le compensazioni F24 devono essere effettuate utilizzando **esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate** (Entratel o Fisconline).

Il credito non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 del Tuir.

CASI RISOLTI

Si propone un esempio numerico. La società Beta srl, con esercizio coincidente con l'anno solare, ha effettuato investimenti in attività di R&S nel periodo d'imposta 2018.

Nello specifico, la società Beta srl ha sostenuto **spese per il personale impiegato nelle attività di R&S pari a 50.000 euro**.

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta la società dovrà calcolare la media delle medesime voci di spese sostenute nel triennio 2012-2014 che, nel nostro esempio sono pari a:

- ◆ **2012: 10.000 euro**
- ◆ **2013: 20.000 euro**
- ◆ **2014: 15.000 euro**

La media del triennio di monitoraggio è pari a 15.000 euro.

Pertanto, il **valore incrementale** sul quale calcolare il credito d'imposta sarà pari a **50.000 – 15.000 = 35.000 euro**

Il **credito d'imposta spettante per il periodo d'imposta 2018** sarà invece di **17.500 euro**, ossia 35.000/2 (credito d'imposta del 50%).

Tale credito d'imposta dovrà essere esposto nel **Modello Redditi SC 2019**, compilando il **quadro RU**. In attesa dei modelli dichiarativi 2019, si propone la compilazione del quadro RU utilizzando il modello Redditi 2018.

SEZIONE I		Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Codice credito					
Crediti d'imposta (i crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	RU1	Ricerca e sviluppo	B	9					
	RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione			,00				
	RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)				,00			
	RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui ¹ ,00 ² ,00 ³ 17.500)				,00			
	RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24				,00			
	RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritenute	IVA (Periodici e azionari)	IVA (Saldo)	IRES (Accontati)	IRES (Saldo)	Imposta sostitutiva	IRAP
			,00	,00	,00	,00	,00	,00	
	RU8	Credito d'imposta riversato							,00
	RU9	Credito d'imposta caduto (da riportare nella sezione VI-B)		Art. 1260 c.c.	¹ ,00		Art. 43-ter D.P.R. 602/73	² ,00	,00
	RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)							,00
	RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso							,00
	RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)							17.500 ,00

SEZIONE IV-BIS		Media storica		Ricerca intra-muros		costi per il personale		Ricerca commissionata da soggetti esteri	
Ricerca & Sviluppo L. 190/2014	RU100	Costi sostenuti	15.000 ,00	² 50.000 ,00	di cui ³ 50.000 ,00	⁴ ,00	⁵ ,00	commissionata a società del gruppo	⁶ ,00
					di cui ⁴ ,00	⁷ ,00	commissionata a soggetti esteri	⁷ ,00	



Nel **periodo d'imposta 2019**, con gli stessi valori riportati nell'esempio precedente, la società Beta srl avrebbe dovuto semplicemente distinguere la quota parte dell'incremento riferita alle spese per lavoratori dipendenti (credito d'imposta al 50%) dalla quota riferita ai lavoratori non subordinati (credito d'imposta al 25%).

Infine, si propone l'esempio di compilazione del modello F24

SEZIONE ERARIO									
		codice tributo	retezione/regione/ prov./mese rif.	anno di riscossione	importi a debito versati		importi a credito compensati		
IMPOSTE DIRETTE - IVA		6857		2018				17.500,00	
RITENUTE ALLA FONTE									
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI									
codice ufficio	codice atto								
				TOTALE	A		B	17.500,00	SALDO (A-B)
								-	17.500,00

PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

<u>Provvedimento 28213 del 6 Febbraio 2019</u>	Il Provvedimento riguarda le comunicazioni all'anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali e modifica i precedenti documenti di prassi
<u>Provvedimento 28173 del 6 Febbraio 2019</u>	Il Provvedimento modifica le comunicazioni all'anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti assicurativi e ai premi assicurativi.
<u>Provvedimento 28219 del 6 Febbraio 2019</u>	Il Provvedimento modifica le comunicazioni all'anagrafe tributaria dei dati relativi agli interessi passivi per contratti di mutuo.

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

<u>Risposta 24 del 6 Febbraio 2019</u>	I contribuente che si è avvalso della rivalutazione dei beni d'impresa, provvedendo al versamento della relativa imposta sostitutiva, ma non ha utilizzato l'area a scopi edificatori, può sfruttare in compensazione, il credito d'imposta a cui ha diritto.
<u>Risposta 25 del 6 Febbraio 2019</u>	L'interpello riguarda la liquidazione Iva di gruppo e fusione per incorporazione
<u>Risposta 26 del 6 febbraio 2019</u>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle imprese concessionarie della costruzione e dell'esercizio di opere pubbliche: proroga della concessione e trattamento fiscale delle spese di manutenzione e riparazione
<u>Risposta 27 del 6 febbraio 2019</u>	Nel documento di prassi sono stati forniti

chiarimenti in merito allo split payment.

Risposta 28 del 6 Febbraio 2019

Il documento fornisce chiarimenti in merito alla deducibilità delle quote d'ammortamento di immobili strumentali "per destinazione" utilizzati in via esclusiva per l'esercizio dell'attività commerciale dell'ente e trattamento fiscale delle contribuzioni annuali degli associati, anche per la parte di esse che sarà destinata al sostenimento dei costi di manutenzione

Risposta 29 del 7 febbraio 2019

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'aliquota IVA ridotta in caso di opere di urbanizzazione

Risposta 30 del 7 febbraio 2019

Chiarimenti in merito alla fatturazione elettronica nel caso di un agricoltore socio di una cooperativa agricola sono stati forniti da Agenzia delle Entrate.

LO SCADENZARIO DAL 11.02.2019 AL 22.02.2019

Lunedì 11 Febbraio 2019	<p>Coloro che nel 2018 hanno corrisposto compensi</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ a avvocati nei procedimenti di negoziazione assistita conclusi con successo ◆ e arbitri nei procedimenti di arbitrato conclusi con lodo <p>devono effettuare la richiesta di attribuzione del credito d'imposta fino a 250 euro compilando l'apposito modulo.</p>
Venerdì 15 Febbraio 2019	<p>I commercianti al minuto e assimilati, nonché gli operatori della grande distribuzione che già possono adottare, in via opzionale, la trasmissione telematica dei corrispettivi, devono procedere alla registrazione, anche cumulativa, delle operazioni effettuate nel mese di gennaio per le quali è stato rilasciato lo scontrino o la ricevuta fiscale.</p>
Venerdì 15 Febbraio 2019	<p>Ultimo giorno utile per effettuare l'annotazione in un unico documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro emesse nel mese di gennaio. Sul documento vanno indicati i numeri delle fatture, l'imponibile complessivo e l'ammontare dell'Iva complessiva distinto per aliquota.</p>
Venerdì 15 Febbraio 2019	<p>I contribuenti Iva devono provvedere all'emissione e alla registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di gennaio, risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti.</p>
Venerdì 15 Febbraio 2019	<p>Le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni pro loco che hanno optato per il regime forfetario previsto dall'articolo 1 della legge 398/1991 devono effettuare le previste annotazioni nel prospetto individuato dal decreto ministeriale 11 febbraio 1997, opportunamente integrato. Si tratta di annotare, anche con un'unica registrazione, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali, riferiti al mese di gennaio.</p>
Lunedì 18 febbraio 2019	<p>I contribuenti Iva mensili devono versare l'imposta dovuta per il mese di gennaio (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta,</p>

	<p>invece, dell'imposta divenuta esigibile nel mese di dicembre 2018) utilizzando il modello F24.</p> <p style="text-align: center;">•</p>
Lunedì 18 febbraio 2019	<p>I contribuenti Iva trimestrali naturali o "speciali" devono versare l'imposta relativa al quarto trimestre 2018.</p>
Lunedì 18 febbraio 2019	<p>I contribuenti Iva trimestrali che, in un contratto di subfornitura, hanno concordato per il pagamento un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione devono versare l'imposta dovuta relativa al quarto trimestre 2018.</p>
Lunedì 18 febbraio 2019	<p>Le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro, e le associazioni pro loco che hanno optato per l'applicazione delle disposizioni previste dalla legge 398/1991 devono effettuare la liquidazione e il versamento dell'Iva relativa al quarto trimestre 2018.</p> <p style="text-align: center;">•</p>
Lunedì 18 febbraio 2019	<p>I sostituti d'imposta devono versare tramite F24 le ritenute operate nel mese di gennaio sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi.</p>
Lunedì 18 febbraio 2019	<p>I sostituti d'imposta devono versare il saldo dell'imposta sostitutiva, al netto dell'acconto versato, sulle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto maturate nell'anno 2018.</p>
Lunedì 18 febbraio 2019	<p>I sostituti d'imposta devono versare l'imposta sostitutiva IRPEF e addizionali pari al 10%, sulle somme erogate, nel mese di gennaio, ai dipendenti del settore privato in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.</p>
Lunedì 18 febbraio 2019	<p>Coloro che esercitano attività di intermediazione immobiliare e coloro che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare devono versare con F24 la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di gennaio relativi a contratti di locazione breve.</p>

Lunedì **18 febbraio 2019**

Scadenza del versamento per l'imposta sugli intrattenimenti relativa al mese di gennaio da parte di coloro che esercitano tali attività con carattere di continuità.
